



15472-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 765
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 10/03/2021
RENATA SESSA		R.G.N. 47794/2019
ANGELO CAPUTO		
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dell'Avv. (omissis), per la parte civile, che ha chiesto la conferma della sentenza di appello.

lette le conclusioni dell'Avv. (omissis), per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Roma il 21 giugno 2019 ed ha confermato quella del Tribunale della Capitale che aveva condannato (omissis) alla pena di 500 euro di multa ed al risarcimento del danno perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. pen. ai danni di (omissis). Secondo le sentenze di merito, nel corso della trasmissione

radiofonica " (omissis) ", trasmessa dall'emittente "C (omissis) ", l'imputato aveva affermato: "uno si chiama (omissis) il sig. (omissis), una faccia da finocchio che non finisce più.....(omissis) è un cazzone che parla.....vuoi venire anche te sabato a prenderlo....però io ci vado mi voglio divertire con questo (omissis) "; a seguire, insieme a due colleghi, (omissis) aveva rappresentato una scena in cui la persona offesa tentava di avere con lui un rapporto sessuale dicendo, infine, "è entrato (omissis)". I Giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che le espressioni, reputate diffamatorie, fossero riferite ad (omissis) , giornalista dell'emittente " (omissis) ", anch'essa, come quella da cui trasmetteva (omissis), dedita a trasmissioni che riguardavano quasi esclusivamente la squadra di calcio della (omissis).

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidando le proprie censure a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 595, comma 3, cod. pen. Sostiene il ricorrente che l'individuazione o l'individuabilità della persona offesa in termini inequivoci è un requisito essenziale per la configurabilità della diffamazione. Nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe fornito riferimenti nominativi specifici, essendosi limitato ad indicare il cognome del soggetto cui si riferiva, mentre sarebbero generici i dati della frequentazione dello stadio da parte della persona offesa ed errato il ragionamento che fonda sulla "bacheca degli infami" come luogo di appartenenza del (omissis), visto che la vittima è un conduttore radiofonico.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione. Confliggerebbe con le evidenze processuali il dato del ritenuto contrasto tra l'imputato e la persona offesa siccome appartenenti a due emittenti radiofoniche in contrapposizione tra loro. A sconfessare questo dato vi sarebbe la circostanza che i due non si conoscevano, come testimoniato dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e da quelle dell'imputato, trascritte per stralcio nel ricorso. Circa la contrapposizione del prevenuto con la radio per cui lavorava (omissis), i dati sarebbero del tutto generici e l'imputato li aveva smentiti, affermando di essere in ottimi rapporti con il proprietario dell'emittente. La tesi della Corte di appello circa la contestualizzazione del fatto nel contrasto tra le due emittenti sarebbe errato, in quanto il riferimento era alla "bacheca degli infami" e non alla radio, e l'imputato aveva affermato che la sua era una reazione agli insulti che lo riguardavano pubblicati su una bacheca Facebook. Neanche era emerso in dibattimento che (omissis) fosse solito recarsi allo stadio.



3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorso non si confronterebbe con la sentenza impugnata laddove si era sottolineata la mancata dimostrazione della riferibilità del fatto ad altro soggetto, mentre la Corte territoriale si era riferita a dati di contesto di portata individualizzante. La decisione, pertanto, sarebbe rispettosa dell'esegesi di questa Corte sul tema.

4. L'Avv. (omissis), difensore dell'imputato, ha obiettato alle conclusioni del Procuratore generale, sottolineando che la riferibilità soggettiva delle espressioni pronunziate da (omissis) all'odierna persona offesa era frutto di una percezione soggettiva di quest'ultima, che aveva ritenuto che il prevenuto avesse pronunziato il suo nome e cognome. Ribadisce la difesa che il ragionamento della sentenza impugnata circa la riferibilità del turpiloquio a (omissis) sarebbe errata.

5. Solo all'odierna udienza, il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. Il tema centrale della regiudicanda è la sussistenza oggettiva del reato di diffamazione qualora la persona offesa non sia indicata con nome e cognome.

1.1. A questo proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l'individuazione della persona offesa della diffamazione, qualora quest'ultima non sia indicata nominativamente, deve essere operata attingendo ad ulteriori dati, quali fatti e circostanze di notoria conoscenza, che siano attribuibili ad un determinato soggetto e che, quindi, individualizzino gli enunciati critici (Sez. 5, n. 28661 del 09/06/2004, Sinn, Rv. 229313). L'individuazione del destinatario della diffamazione deve essere possibile sulla scorta della stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, delle circostanze narrate, oggettive e soggettive e dei riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione della vittima (Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, De Bortoli, Rv. 241548; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232135; Sez. 5, n. 2135 del 07/12/1999, dep. 2000, Pivato, Rv. 215476). Questa Corte ha altresì insistito sulla natura oggettiva dei parametri di individuazione, escludendo la validità del ricorso ad intuizioni o personali congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari



dell'offesa (Sez. 5, n. 11747 del 05/12/2008, dep. 2009, Ferrara, Rv. 243329). Si è altresì precisato che l'ampiezza dell'ambito dei possibili percettori della direzione diffamatoria delle espressioni verso quello specifico soggetto non osta alla configurabilità della fattispecie, giacché la lesione dell'altrui reputazione non viene meno quando la riferibilità della notizia a quell'individuo sia percepibile da un numero limitato di persone (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, A., Rv. 249601).

1.2. Sulla scorta di queste coordinate esegetiche, deve ritenersi che il motivo di ricorso sia inammissibile siccome manifestamente infondato e, nella sostanza, aspecifico, non effettuando un reale confronto con la sentenza impugnata ed agitando tematiche in fatto estranee all'odierno scrutinio di legittimità.

Ed invero, la Corte di appello ha evidenziato che la riferibilità delle espressioni diffamatorie ad (omissis) era evincibile, partendo dal cognome più volte ripetuto, contestualizzando la vicenda nell'ambito della contrapposizione tra le due emittenti, l'una da cui trasmetteva l'imputato, l'altra da cui dipendeva (omissis), espressamente indicata come "la radio degli infami", nonché dalla circostanza che la persona offesa era solita frequentare lo stadio; a questo proposito, va in particolare rilevato che, in primo grado, la registrazione era stata ascoltata nel contraddittorio delle parti e che il Giudice monocratico aveva evidenziato che, nel contesto del turpiloquio, si diceva anche che il sabato sera l'imputato si sarebbe recato allo stadio per incontrare (omissis), il che contribuiva considerevolmente ad identificare quest'ultimo nel giornalista sportivo. Tali informazioni erano tutte effettivamente riferibili a (omissis) che diveniva così, per gli ascoltatori della trasmissione radiofonica, chiaramente individuabile nel giornalista della radio "avversa", tanto più che si trattava di un pubblico certamente "specializzato" rispetto ai temi della società sportiva della Roma, sui quali si consumava il contrasto tra le due emittenti, contrasto sulla cui inesistenza il ricorrente non fa altro che addurre una propria versione dei fatti. Di fronte alle argomentazioni dei Giudici di appello, che si collocano nella cornice interpretativa che si è sopra rievocata, il ricorso oppone osservazioni in fatto e prive di un reale confronto con la sentenza impugnata. Si continua ad insistere, infatti, sulla tesi della riferibilità delle offese ad un negoziante del quartiere (omissis), autore di messaggi offensivi via Facebook, senza avvedersi che la Corte territoriale ha rimarcato che, dell'esistenza di questi messaggi e del negoziante di cognome (omissis) che ne sarebbe stato autore, non vi era stata dimostrazione alcuna.

A questo riguardo va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione



sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

3. Non si è tenuto conto delle conclusioni rassegnate con atto depositato in data odierna dal difensore della parte civile, né si dà luogo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute da quest'ultima, perché le anzidette conclusioni sono intempestive e, quindi, si tratta di attività processuale non utilmente effettuata; a norma dell'art. 23, comma 8 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, d.l. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, infatti, tali conclusioni andavano presentate, con atto scritto inviato alla Cancelleria di questa Corte a mezzo PEC, entro il quinto giorno antecedente l'udienza.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/3/2021.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Carlo Zaza

